



COMUNE DI OFFIDA

Registro Generale n. 28

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

N. 12 DEL 06-05-2026

Area: AFFARI GENERALI

**Oggetto: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE NEI GIORNI
9 e 10 MAGGIO 2026 LUNGO IL PERCORSO DELLA COMPETIZIONE
SPORTIVA "GIRO DELLE MARCHE IN ROSA 2026 CATEGORIA
DONNE OPEN"**

L'anno duemilaventisei addì sei del mese di maggio,

Il Responsabile dell'Area AFFARI GENERALI

CONSIDERATO CHE con provvedimento del 06.05.2026 si autorizzava lo svolgimento della competizione sportiva ciclistica denominata "GIRO DELLE MARCHE IN ROSA 2026 - Categoria Donne Open" organizzata dalla SPORTIVI CICLO AMANTI A.S.D. di San Benedetto del Tronto (AP) nelle giornate di sabato 09 e domenica 10 maggio 2026 dalle ore 14.00 alle ore 17.00;

VISTO l'art. 9 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 così come modificato dal Decreto Legge n.121 del 20/06/2002, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2002 n.168 recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

VERIFICATO il programma della manifestazione ed i percorsi di gara che interessano sia tratti stradali provinciali sia tratti ricadenti unicamente nel territorio del Comune di Offida;

VISTA la nota emessa dalla Questura di Ascoli Piceno, acquisita al protocollo dell'Ente al n.6201 in data 06.05.2026;

VISTO il nulla-osta favorevole espresso dall'Ente proprietario delle strade interessate, acquisito in data 04.05.2026 al prot. dell'Ente n.6102;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 11.07.2019, con la quale l'Amministrazione Comunale ha approvato il Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, con Provvedimento Sindacale n. 10 del 31/12/2025, sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di Responsabile dell'Area Affari Generali di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art.9 del Decreto Legislativo del 30/04/1992 n.285, come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo del 15/01/2002 n.9, l'emissione dell'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione stradale lungo il percorso di gara;

VISTI gli art. 6 e 7 del Decreto Legislativo del 30/04/1992 n.285 e successive modificazioni;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione nei giorni sabato 09 maggio 2026 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 circa e domenica 10 maggio 2026 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 circa lungo il percorso della competizione sportiva sopra specificata.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio del veicolo recante il cartello mobile "fine gara ciclistica".

In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti, calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o aree che intersecano o che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DEMANDA

Al Comitato organizzatore di osservare con massima puntualità le ulteriori prescrizioni imposte nel provvedimento con il quale è stato autorizzato lo svolgimento della manifestazione ciclistica.

DISPONE

Che l'inosservanza delle prescrizioni previste nella presente ordinanza, saranno punite a norma di legge;

Che gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. del 30 aprile 1992 n.285 sono incaricati della corretta esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché delle prescrizioni dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;

L'organizzazione predisporrà idoneo servizio ed una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

INFORMA

Avverso tale ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. delle Marche entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si dispone la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio informatico dell'Ente.

La presente ordinanza è trasmessa:

- Al Prefetto di Ascoli Piceno;
- Alla Questura di Ascoli Piceno;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Offida;
- Alla Polizia Locale incaricata della vigilanza;
- Al 118 - AST di Ascoli Piceno;
- Alla Società ciclistica SPORTIVI CICLO AMANTI A.S.D.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
NESPECA ORNELLA